



AEROPORTO DI MILANO LINATE
REGOLAMENTO DEL TRAFFICO
NELL'AREA AEROPORTUALE INTERNA
REGOLAMENTATA DI
Linate Nord - Est

L'area del sedime aeroportuale denominata "Area Aeroportuale Interna Regolamentata" (di seguito l'"Area") è una porzione di area dove vengono svolte attività essenziali alla funzionalità aeroportuale e attività diverse complementari che rendono possibile un uso pubblico della stessa.

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a mezzo Ordinanza della Direzione Aeroportuale per la Lombardia – ENAC adottata ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice della Strada (di seguito "C.d.S.").

I poteri e i compiti che il C.d.S. attribuisce al proprietario delle strade saranno esercitati, sotto la vigilanza di ENAC, dalla Società SEA SpA.

§.1 Accesso all'Area Aeroportuale Interna Regolamentata

L'"Area Aeroportuale Interna Regolamentata" si estende sul lato NORD-EST dell'aeroporto. Vi si accede attraverso la portineria sita nel tunnel di entrata/uscita dell'aerostazione passeggeri da/per il piazzale antistante la Palazzina "C" e attraverso due Portinerie presidiate da personale del Gestore, incaricato di svolgere servizio di portierato: quella "NORD" (posto nei pressi della palazzina Direzione Generale SEA) e quella "Sud" (posta nei pressi della zona merci, in ingresso dal comune di Peschiera Borromeo).

Per accedere nell' "Area Aeroportuale Interna Regolamentata" non è necessario effettuare controlli di sicurezza (security); i controlli dei tesserini e dei differenti titoli di accesso all'area (ad esempio contratti di autonoleggio, tessere dell'Associazione NOISEA) avvengono pertanto su base casuale.

In particolare, ferma restando la modalità di controllo a campione, l'entrata di persone e mezzi in quest'area avviene mediante un controllo dell'accesso mirato a verificare la titolarità del veicolo e del conducente ad accedervi, secondo le seguenti modalità:

1.1 Titolarità all'accesso all'Area Aeroportuale Interna Regolamentata

L'ingresso nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata, è consentito a persone e mezzi che:

- a) hanno effettiva necessità di accedervi per garantire l'operatività Aeroportuale. Di norma trattasi di operatori aeroportuali dotati di tesserino aeroportuale giallo (aree non sterili) e/o pass per il veicolo;
- b) appartengono alle compagnie di navigazione aerea in quanto personale di volo, tecnici o perché svolgono attività connesse a garantire l'operatività degli aeromobili;
- c) devono recarsi presso le infrastrutture sportive presenti in detta Area. In tal caso, al momento della verifica di cui al punto 1.1 è richiesta l'esibizione di una tessera rilasciata dalla Società SEA o dall'Associazione NOISEA. In caso di accesso da parte di gruppi deve essere presente un responsabile in possesso di tessera che accompagna gli altri componenti e che fa da garante. L'ente che emette le tessere deve provvedere a tenere un elenco con la registrazione dei dati delle persone e veicoli autorizzati;
- d) hanno esigenza di recarsi presso Enti, sub-concessionari o imprese presenti in tale Area per motivi di lavoro o per usufruire dei servizi erogati dagli stessi. Di norma trattasi di persone appartenenti a ditte esterne oppure trattasi di passeggeri/utenti.

1.2.1 Procedura di accesso per personale sprovvisto di tesserino

Nel caso in cui la persona che ha necessità di accedere venga fermata per un controllo a campione e non sia in possesso di alcun tesserino aeroportuale o di altre tessere rilasciate dall'Associazione NOISEA, è necessario che:

- o l'addetto alla portineria domandi al richiedente le motivazioni della richiesta di accesso agli spazi aeroportuali, che dovranno comunque essere connesse con le attività esperibili in aeroporto e/o ad operazioni di carattere aeroportuale;

- il nominativo sia trascritto nell'apposito "Registro OSPITI", compilato in ogni sua parte a cura dell'addetto presente alla portineria di ingresso;
- sul registro vengano indicate generalità, luogo dove la persona intende recarsi e, se a bordo di veicolo, il numero di targa di quest'ultimo;
- analoghe informazioni siano riportate in un modulo consegnato all'ospite presso le portinerie, da restituire al termine della visita timbrato e firmato dal Responsabile della Struttura o direttamente dal dipendente presso cui la persona si è recata;
- il rilascio del "pass ospiti" sia successivo alla consegna presso la portineria di ingresso in area regolamentata di un valido documento di riconoscimento, consegnato dal richiedente e restituito allo stesso al momento dell'uscita.

1.3 Esenzione dal rilascio di pass ospiti

Il rilascio del pass ospiti e del modulo "ospite" non è necessario qualora le persone siano direttamente accompagnate da operatori aeroportuali in possesso di tesserino in corso di validità rilasciato dal Gestore in accordo alle vigenti procedure che ne regolamentano l'emissione. Durante la permanenza nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata l'ospite è sotto la diretta responsabilità del proprio accompagnatore.

§. 2 Circolazione dei veicoli e limiti di velocità

Come previsto all'art. 4, comma 1 lett. a) secondo cpv., dell'Ordinanza n. 4/2019, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 7, del vigente C.d.S., all'interno dell'Area la circolazione veicolare sulla sede stradale - come definita ex art. 3 punto 46) del C.d.S. - ad esclusione degli spazi di parcheggio - come definiti al punto 34 del predetto art. 3 - è disciplinata dalle norme del D. Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada).

2.1 Il Gestore nell' Area Aeroportuale Interna Regolamentata, redige il presente "Regolamento" ai sensi del quale si intendono adottate le norme del C.d.S., con particolare riferimento anche ai seguenti aspetti:

- il limite massimo di velocità di 30 km/h all'interno della

predetta Area. In ogni caso possono essere disposti limiti inferiori in occasioni di lavori o quando ritenuto opportuno da situazioni contingenti. Il nuovo limite sarà indicato da apposita segnaletica temporanea;

- l'apposizione all'interno dell'Area, da parte del Gestore, della segnaletica stradale orizzontale e verticale allocata, in entrambi i sensi di marcia, come da planimetrie allegate sub Allegato 'Planimetria viabilità sedime aeroportuale land side', su cui dovrà essere apposta e leggibile l'ordinanza ENAC di riferimento n. 4/2019;
- la circolazione dei pedoni all'interno dell'Area è disciplinata, come da planimetrie allegate al presente "Regolamento", con particolare riferimento ai flussi degli operatori aeroportuali da/verso l'aerostazione, le Portinerie e/o gli uffici direzionali degli Enti o del gestore aeroportuale SEA SpA.

In ogni caso il gestore SEA potrà disporre limiti di velocità inferiori ai 30 km/h in occasione della realizzazione di lavori o, comunque, quando ritenuto opportuno in virtù di particolari necessità legate all'operatività dello scalo.

§. 3 Sosta di veicoli nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata

3.1 Oltre quanto già previsto dalle norme del C.d.S., si specifica che i veicoli che accedono nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata, devono sostare nei parcheggi loro riservati se appartenenti al personale di Enti e/o operatori aeroportuali, ai quali siano stati assegnati appositi stalli di sosta. Analogamente gli stalli riservati a Enti e Operatori aeroportuali dovranno essere indicati da apposita segnaletica.

I veicoli autorizzati alla sosta sono riconoscibili dalla livrea o logo dell'organizzazione, ovvero dalla presenza di idoneo pass numerato rilasciato:

- 1) dalla "Direzione Aeroportuale", ed assegnato all'ente o organizzazione presente nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata, oppure
- 2) dalla SEA.

Il pass va esposto sul cruscotto, ed in sua assenza, il veicolo

potrebbe essere rimosso in modo forzato. L'ENAC rilascia il pass per i veicoli dei soli Enti e organizzazioni che sono assegnatari di stalli situati lungo il perimetro della Palazzina "C". Per gli altri soggetti, il pass o vetrofania è rilasciata dalla SEA o dall'Associazione NOISEA, quest'ultima nel caso di ospiti occasionali delle sue strutture. Gli stalli situati lungo il perimetro della Palazzina "C" e perpendicolarmente all'edificio che ospita la sede dell'Associazione NOISEA, possono essere individuati, oltre che dalla segnaletica orizzontale, anche da cartelli numerati applicati verticalmente in posizione visibile, che indichino l'ente ed a quale persona/funzione lo stallo è riservato in forma esclusiva.

Sarà considerato in violazione del presente regolamento ogni veicolo per il quale non sia possibile accertare una delle seguenti condizioni:

- riconducibilità del veicolo ad un Ente o altro soggetto aeroportuale tramite livrea o logo societario riportati sulla carrozzeria;
- esposizione di apposito pass o vetrofania emessi dalla Direzione Aeroportuale o da Sea S.p.a. o dall'Associazione NOISEA riportante il numero seriale di registrazione.

3.2 Sosta di veicoli che accedono per specifiche operazioni aeroportuali

I veicoli di coloro che accedono all'Area Aeroportuale Interna Regolamentata per esigenze connesse con specifiche attività aeroportuali, devono essere parcheggiati esclusivamente nelle aree di parcheggio indicate da apposita segnaletica orizzontale e verticale come da planimetrie allegate *sub* Allegato 'Planimetria viabilità sedime aeroportuale land side'. La sosta dei veicoli destinati al carico ed allo scarico merci è limitata al tempo necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

Anche la sosta dei veicoli destinati al trasporto di equipaggi che appartengono alle compagnie di navigazione aerea quale personale di volo sarà limitata al tempo necessario per la salita e discesa in appositi stalli come da planimetria allegata *sub* Allegato 'Planimetria viabilità sedime aeroportuale land side' e utilizzando veicoli di lunghezza non superiore ai nove metri. Qualora necessario, per i tempi di attesa i conducenti di detti veicoli dovranno effettuare fermata in apposito parcheggio remoto come da planimetria allegata *sub* Allegato 'Planimetria viabilità sedime aeroportuale land side'.

§. 4 Rimozione forzata di veicoli lasciati in zone non autorizzate

4.1 Nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata, i veicoli che si trovino in stalli o aree dove è presente il segnale di divieto di sosta ovvero di spazi riservati a particolari categorie possono essere rimossi, se previsto da specifico pannello aggiuntivo, attraverso l'utilizzo di appositi mezzi, qualora:

- a)** siano stati lasciati in sosta al di fuori delle aree di parcheggio esistenti oppure non abbiano esposto sul cruscotto in modo visibile l'apposito titolo che ne consente la sosta;
- b)** siano stati lasciati in sosta, senza averne titolo, all'interno di stalli riservati ad Enti, organizzazioni o specifiche categorie di utenti appositamente segnalate;
- c)** occupino, senza averne titolo, gli stalli riservati situati lungo il perimetro della Palazzina "C".

La sosta dei veicoli al di fuori dei casi sopra riportati è da ritenere in violazione dell'art. 11 dell'Ordinanza della Direzione Aeroportuale n. 4/2019 che recepisce il presente Regolamento, e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove indicato da apposita segnaletica, si procede anche a rimozione forzata da parte del Gestore aeroportuale per mezzo dell'intervento delle Polizie Locali competenti per territorio. In presenza di apposita segnaletica di divieto di sosta e del complementare pannello aggiuntivo di rimozione forzata, saranno rimossi anche i veicoli in sosta fuori dalle aree di parcheggio.

4.2 I veicoli rimossi saranno trasferiti in apposita area a cura di SEA - che vi provvederà direttamente, o tramite altre imprese specializzate nel settore della rimozione e custodia degli stessi - a spese del proprietario del veicolo rimosso, nelle modalità e secondo le forme di volta in volta indicate ed aggiornate dalla medesima SEA sul proprio sito internet al seguente link <https://www.milanolate-airport.com/it/rimozioni>.

Una volta rimossi, i veicoli potranno essere collocati all'interno di un parcheggio a ciò destinato da parte di SEA, sino a quando il proprietario del veicolo non ne provveda al ritiro. Le spese del parcheggio del veicolo si intenderanno a carico del proprietario del medesimo, e saranno applicate da SEA nelle modalità e



secondo le forme di volta in volta indicate ed aggiornate dalla stessa SEA sul proprio sito internet al seguente link <https://www.milanolinate-airport.com/it/rimozioni>.

- 4.3** La rimozione può essere richiesta a SEA anche dalle Forze dell'Ordine per motivi di ordine e sicurezza pubblica o dalle organizzazioni operanti in aeroporto, solo limitatamente ai propri stalli, qualora gli stessi siano stati illecitamente occupati. Le modalità e le forme della richiesta saranno concordate con la SEA.



§. 5 Soggetti preposti ad assicurare l'osservanza del codice della strada

Qualora all'interno dell'Area si verificano incidenti stradali implicanti danni - in particolare nei confronti delle persone - o si configuri l'ipotesi di omicidio colposo in seguito al decesso di soggetti coinvolti nell'incidente, sarà competente la Polizia Locale del Comune in cui il sinistro risulti avvenuto; ed in ogni caso quest'ultima sarà il soggetto preposto ad assicurare il rispetto delle norme del C.d.S. all'interno della predetta Area.

5.1 Forze di polizia presenti in aeroporto

Fermo restando quanto previsto all'interno del presente documento con riferimento alle competenze delle Polizie Locali dei Comuni all'interno dei quali l'Area si estende, tutte le Forze dell'Ordine presenti e competenti in aeroporto – ed in particolare, la Polizia di Frontiera, i Carabinieri e la Guardia di Finanza – potranno intervenire anche nell'ambito dell'Area Interna Regolamentata laddove ritenuto opportuno a discrezione delle stesse.

S.E.A. - Società p.a. Esercizi Aeroportuali
Francesco Raschi
DIRETTORE REAL ESTATE
AND AIRPORTS ACCESSIBILITY PLANNING